

7 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

## L'affittuario di azienda neocostituito ha sempre diritto al CFP

Autore: **Paolo Iaccarino**

In caso di affitto di azienda l'avente causa costituito successivamente al primo gennaio 2019 ha diritto al contributo a fondo perduto come una nuova attività. Questo è l'esito, tutt'altro che scontato, del ricorso avverso la ricevuta di rigetto dell'istanza del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del DL Rilancio.

Quella dell'interprete è un'attività faticosa. Presuppone studio, abnegazione ed il coraggio di affermare la propria verità, in tempistiche spesso scomode. Nel diritto, infatti, non esiste una sola verità, ma tante realtà, spesso antagoniste nel loro significato, quale prodotto dell'interpretazione giuridica. Quella giurista è un'arte maieutica, uno sforzo costante alla ricerca della verità. L'enunciato giuridico, qualsiasi enunciato, non è altro che un veicolo che necessita dell'interpretazione per trasformarsi in norma, per assumere significato. E l'interpretazione, affinché dia correttamente voce alla disposizione, presuppone il rispetto di regole ben precise, inderogabili, frutto di principi ormai largamente condivisi nelle preleggi al codice civile. I criteri sono posti in un ordine che distingue e pone in successione diversi criteri interpretativi, secondo uno schema non modificabile che valorizza il significato fatto palese dalle parole secondo la loro combinazione.

Quello che segue non è conseguenza di un caso fortuito, ma frutto di un lavoro interpretativo e del coraggio di rompere schemi solo apparentemente inscindibili. Il contribuente avviava l'attività in data 22 luglio 2019 ed acquisiva in affitto di ramo, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'azienda tutt'oggi esercitata avente ad oggetto l'attività di Servizi di pulizie. In data 17 giugno 2020 il contribuente presentava istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, benché la riduzione del fatturato, computando i dati del dante causa, fosse solo del 29%. A seguito della richiesta, in data 31 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate rilasciava la prima ricevuta di presa in carico. In data 17 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, scartava la richiesta di pagamento del contributo a fondo perduto con la seguente motivazione: *"Con la presente ricevuta protocollo telematico xxx (mod. RBH), l'Agenzia delle Entrate comunica che il mandato di pagamento del contributo non è stato eseguito in quanto risultano incoerenti i dati contabili indicati nell'istanza con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate"*. A seguito del diniego, in data 18 novembre 2020, il contribuente inviava istanza di revisione in autotutela del provvedimento di rigetto secondo le indicazioni rilasciate dall'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 65/E del 2020. Non avendo ricevuto risposta, senza perdersi d'animo, il contribuente adiva la via giudiziaria ed impugnava il rigetto ricevuto sotto plurimi profili.

Come da premessa l'esito è stato positivo. L'Amministrazione Finanziaria, accogliendo integralmente il reclamo, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'agevolazione e, facendo riferimento al contenuto della risposta all'interpello n. 426 del 2020, ha riconosciuto il contributo a fondo perduto, pur in assenza della riduzione qualificata del fatturato, in quanto nuova attività. L'Agenzia competente, in particolare, ha riconosciuto il contributo a fondo perduto in ragione della riduzione del fatturato computando i dati del dante causa, secondo la percentuale prevista per la fascia di appartenenza, anche se la riduzione è stata inferiore a quella prevista dal comma 4

dell'articolo 25 del DL Rilancio. L'Agenzia, in altri termini, pur valorizzando i criteri di calcolo previsti per le operazioni straordinarie, ha considerato l'avente causa costituito dopo il primo gennaio 2019 quale una nuova attività meritevole, a prescindere, del contributo.

In tutto questo gioco di interpretazioni il contributo a fondo perduto rappresenta una palestra inesauribile di possibili interpretazioni. I soggetti che hanno attivato la partita iva dal primo gennaio 2019 hanno diritto al contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla riduzione del fatturato, nel suo minimo o del maggiore importo che dovesse derivare dall'applicazione delle percentuali previste per le fasce di appartenenza.

Tuttavia, con riferimento al vecchio contributo a fondo perduto, secondo l'Amministrazione Finanziaria per i soggetti costituiti nel periodo compreso fra il primo gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020 a seguito di un'operazione di riorganizzazione aziendale non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 25 ed il contributo spetta solo in presenza della riduzione rilevante del fatturato. Secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché l'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non è neocostituita, pur computando i ricavi/compensi ed il fatturato imputabili al dante causa dell'azienda trasferita, l'avente causa ha diritto al contributo a fondo perduto solo in presenza di una riduzione del fatturato medio mensile del 30%. Tale principio, esteso alle operazioni di cessione ed affitto di azienda, nega il contributo minimo e condanna l'avente causa alla verifica dei conti.

Andando oltre la differenza terminologica, già oggetto della nostra attenzione (CFP: l'interpretazione letterale che apre nuove prospettive), e le conseguenze che da essa possono scaturire, è innegabile come non sia possibile affermare un principio generalizzato applicabile ad ogni caso.

Non tutte le operazioni di trasferimento aziendale sono uguali fra loro. Non tutte le operazioni straordinarie presuppongono il trasferimento di un compendio aziendale. Da questo punto di vista, infatti, è assolutamente necessario distinguere il caso in cui la partita iva viene aperta per effetto dell'operazione di riorganizzazione aziendale da quello in cui l'operazione straordinaria interviene in un momento successivo rispetto all'attivazione della partita iva. Ad esempio, mentre in caso di scissione parziale a favore di neocostituita l'apertura della partita iva della beneficiaria è la diretta conseguenza dell'evento successorio, nel caso di cessione o affitto di azienda, benché a favore di soggetti costituiti da poco, l'attivazione della partita iva non ha alcun nesso con la successiva operazione straordinaria. Quest'ultima, lungi dal rappresentare un evento successorio, è lo strumento per l'avvio dell'attività, del tutto equiparabile all'investimento diretto in attrezzature e macchinari. Le operazioni di cessione o affitto di azienda non rappresentano eventi successori a titolo universale, bensì operazioni di natura realizzativa che hanno in continuità la sola azienda esercitata. Negarne il diritto al contributo quale nuova attività significherebbe privilegiare una forma tecnica rispetto ad un'altra.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

## Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

7 aprile 2021 **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: NUOVA ISTANZA E RISOLUZIONE A CASI PARTICOLARI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)